



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 41-1// 2026 proc. unitario

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Michele Sirgiovanni, Presidente

Dr.ssa Nicoletta Curci, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso dal **Fallimento della Intercos Immobiliare S.r.l.** (P.I. 06076500484), in persona del Curatore dr. Alessandro Biffoli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Celli

PARTE ISTANTE

contro

FRANCO BERNACCHI, c.f. BRNFNC43L27G491T,

PARTE RESISTENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso proposto il 2.4.2026, il creditore in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di FRANCO BERNACCHI, c.f. BRNFNC43L27G491T, deducendo il mancato pagamento del credito di euro 25.000,00, quale provvisionale immediatamente esecutiva posta a carico del resistente ed a favore della parte civile Fallimento Intercos srl nella sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, sez. penale, n. 4940/2023, e l'insolvenza del debitore.

FRANCO BERNACCHI, ricevuta il 5.5.2026 notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, pur non essendosi costituitosi con il patrocinio di un legale, ha depositato una nota difensiva per eccepire: 1) l'insussistenza dei presupposti soggettivi



ed oggettivi, trovandosi in una situazione di transitoria difficoltà di pagamento ed essendo qualificabile come debitore minore avuto riguardo all'ammontare di ricavi, patrimonio e debiti; 2) l'impossibilità di aprire la liquidazione controllata se non vi è un attivo da distribuire ai creditori.

All'udienza tenutasi il 9.6.2026, dinanzi al giudice delegato alla trattazione, parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata ed ha chiesto, in via istruttoria, che il Tribunale, ai sensi dell'art. 41 c. 6 CCII, disponesse l'acquisizione presso l'anagrafe tributaria dei dati relativi al debitore al fine di valutare la sua consistenza patrimoniale. Il debitore ha chiesto il rigetto della domanda per le ragioni esposte nella memoria depositata. Il procedimento è stato riservato alla decisione del Collegio.

1. Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della parte resistente, da oltre un anno, in Comune ricadente nel circondario di Pistoia, va riconosciuta la legittimazione della parte ricorrente, il cui credito di euro 25.000,00, per provvisionale immediatamente esecutiva, è cristallizzato nella sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, sez. penale, n. 4940/2023. Sul punto non occorre aggiungere altro posto che la sussistenza del credito vantato dal fallimento ricorrente non è contestata.

2. Parte ricorrente, sulla premessa che Franco Bernacchi non è un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, ha formulato esclusivamente la domanda di apertura della liquidazione controllata. L'allegazione circa la qualità di imprenditore minore di Franco Bernacchi deve ritenersi pacifica poiché espressamente riconosciuta da quest'ultimo nella memoria difensiva depositata.

Risulta evincibile dal carteggio processuale la ricorrenza di una situazione di insolvenza, come definita dall'art. 2 CCII. Oltre al debito nei confronti della parte ricorrente, fondato su titolo esecutivo, è documentata una ingente esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate e Inps. In particolare, dalle note informative acquisite d'ufficio dal Tribunale, risulta una gravosa esposizione debitoria, per complessivi euro 147.781,80, nei confronti di A.d.E.R., in forza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati dal 2001 in poi; inoltre, risultano debiti tributari per euro 10.517,02 e previdenziali per euro 6.919,83, non ancora iscritti a ruolo. L'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, oltre a superare la soglia di cui all'art. 268, secondo comma, CCII, appare così ingente e risalente nel tempo da costituire prova dell'insolvenza del sig. Bernacchi, cioè della sua incapacità di soddisfare



regolarmente le proprie obbligazioni. Sul punto il debitore, titolare di una impresa individuale con sede a Pescia, svolgente attività di procacciatore di affari, si è limitato ad affermare che i redditi che percepisce da tale attività gli consentiranno “piano piano” “di ripianare le posizioni debitorie”. Invero, dall’ultima dichiarazione dei redditi (relativa all’anno di imposta 2024), risulta un reddito lordo di euro 52.687,00, evidentemente insufficiente, detratte le spese di sostentamento personale, ad assicurare il pagamento regolare dei debiti scaduti.

Va, infine, sottolineato che l’eccezione del debitore, circa l’assenza di attivo destinabile ai creditori, deve essere formulata nei termini prescritti dall’art. 268 c. 3 CCII. La legge richiede il deposito da parte del debitore di una attestazione dell’OCC sulla impossibilità di acquisire attivo da distribuire creditori, neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Ebbene, il sig. Bernacchi non ha depositato detta attestazione, né ha dimostrato di aver presentato la domanda all’OCC, come prescritto dall’art. 268 c. 3 CCII e ciò rende superfluo l’accertamento istruttorio richiesto in udienza da parte ricorrente.

In conclusione, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge per l’apertura della liquidazione controllata.

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, inserito nel registro dei gestori della crisi da sovraindebitamento, indicato in dispositivo, avente domicilio nel distretto della Corte di Appello di Firenze, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperienze, dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l’incarico nel rispetto dei termini di cui all’art. 213 CCI (richiamato dall’art. 272 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **FRANCO BERNACCHI, nato a Pescia (PT) il 27.07.1943, residente in Pescia (PT), via Santa Chiara n. 3 (c.f. BRNFNC43L27G491T).**

Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo

Nomina liquidatore il dott. Meta Marjus, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione.

Ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono



trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale) e la pubblicazione presso il registro delle imprese.

Ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 09/06/2026

Il Presidente

Dott. Michele Sirgiovanni

Il Giudice est.

Dott. Sergio Garofalo

